

Legge regionale 21 ottobre 2010 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2026

## **Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010.**

### **Art. 163**

*(Modifica all'articolo 3 della legge regionale 19/2000)*

**1.** Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), è inserito il seguente:

**<<1 bis.** In caso di urgenza, nonché nel corso dell'emergenza, gli interventi di cui al comma 1, lettere a) e c), e le relative modalità di attuazione possono essere disposti dal Presidente della Regione con proprio decreto su proposta dell'Assessore regionale delegato alla protezione civile, ovvero, dallo stesso Assessore d'intesa con il Presidente della Regione, da sottoporre all'urgente ratifica della Giunta regionale.>>.